



Bruxelles, XXX
[...] (2013) XXX draft

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

Nota orientativa riguardante la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/CE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE

Articoli 9 - 11: Misurazione. Informazioni sulla fatturazione. Costi dell'accesso alle informazioni sulla misurazione e sulla fatturazione

COURTESY TRANSLATION OF SWD(2013) 448 FINAL

INDICE

A.	INTRODUZIONE.....	2
B.	CONTESTO GIURIDICO E STRATEGICO.....	5
C.	PORTATA DELL'OBBLIGO	6
D.	OBBLIGO DI FORNIRE CONTATORI E DATI SULLA MISURAZIONE	6
E.	OBBLIGO DI GARANTIRE LA FORNITURA DI INFORMAZIONI SULLA FATTURAZIONE	11
F.	OBBLIGHI DI PROVVEDERE ALLA FORNITURA GRATUITA DI INFORMAZIONI SULLA MISURAZIONE E SULLA FATTURAZIONE	15
G.	OBBLIGHI DI FAR RISPETTARE L'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 9, 10 E 11.....	15

ARTICOLI 9-11: MISURAZIONE. INFORMAZIONI SULLA FATTURAZIONE. COSTI DELL'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI SULLA MISURAZIONE E SULLA FATTURAZIONE

A. INTRODUZIONE

1. Gli articoli 9, 10 e 11 e l'allegato VII della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica¹ (di seguito "direttiva sull'efficienza energetica" o "la direttiva") riguardano la misurazione e la fatturazione del consumo energetico individuale.
2. Per quanto riguarda la *misurazione* del consumo energetico, l'**articolo 9** prescrive agli Stati membri il rispetto degli obblighi principali che seguono.
 - Provvedere affinché, fatti salvi i motivi tecnici o finanziari, i clienti finali di energia elettrica, gas naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento e acqua calda per uso domestico, ricevano a prezzi concorrenziali contatori che riflettano con precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso. Gli Stati membri devono garantire che tali contatori siano sempre forniti quando:
 - si procede ad un nuovo allacciamento in un nuovo edificio o
 - si eseguono importanti ristrutturazioni come previsto dalla direttiva 2010/31/UE² (di seguito anche "direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia").
 - Quando gli Stati membri adottano sistemi di misurazione intelligenti e introducono contatori intelligenti per il gas naturale e/o l'energia elettrica conformemente alle direttive 2009/72/CE³ e 2009/73/CE⁴:
 - i sistemi di misurazione devono fornire ai clienti finali informazioni sul tempo d'uso effettivo;
 - occorre tenere pienamente conto degli obiettivi di efficienza energetica e dei vantaggi per i clienti finali al momento di definire le funzionalità minime dei contatori e gli obblighi imposti ai partecipanti al mercato;
 - occorre garantire la sicurezza dei contatori intelligenti e della comunicazione dei dati nonché la privacy dei clienti finali in conformità della pertinente legislazione dell'Unione sulla protezione dei dati e la privacy;
 - nel caso dell'energia elettrica e su richiesta del cliente finale, gli operatori dei contatori devono essere tenuti ad assicurare che il contatore sia in grado di tenere conto dell'energia elettrica immessa nella rete dai locali del cliente finale;

¹ Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

² Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione), (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).

³ Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).

⁴ Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).

- se il cliente finale lo richiede, i dati del contatore relativi all'immissione e al prelievo di energia elettrica devono essere messi a sua disposizione o a disposizione di un terzo che agisce a suo nome (ad es. una società di servizi energetici (ESCO) o un aggregatore di energia) in un formato facilmente comprensibile che possa essere utilizzato per raffrontare offerte comparabili;
 - ai clienti finali devono essere fornite consulenza e informazioni adeguate al momento dell'installazione dei contatori intelligenti, in particolare riguardo al loro pieno potenziale in merito al monitoraggio del consumo energetico.
- Per quanto riguarda la misurazione dell'uso di riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico:
 - gli edifici riforniti da una rete di teleriscaldamento/teleraffreddamento o da una fonte centrale che alimenta una pluralità di edifici devono essere dotati di un contatore di calore o di acqua calda installato in corrispondenza dello scambiatore di calore o del punto di fornitura;
 - per quanto riguarda i clienti finali che risiedono in condomini o in edifici polifunzionali riforniti da una fonte esterna o da una fonte comune all'interno di tali edifici, occorre fornire entro il 31 dicembre 2016 contatori individuali di calore o di acqua calda ad ogni appartamento o unità di detti edifici. Tuttavia, negli edifici in cui l'uso dei contatori di calore non sia tecnicamente possibile o efficiente in termini di costi occorre invece installare contabilizzatori di calore individuali in ciascun radiatore dei singoli appartamenti/delle unità di tali edifici. Infine, nei casi in cui tale soluzione non sia efficace in termini di costi, possono essere presi in considerazione metodi alternativi per la misurazione del consumo di calore.
3. L'**articolo 10** per quanto riguarda la *fatturazione e le informazioni sulla fatturazione* prescrive agli Stati membri il rispetto degli obblighi principali che seguono.
- Qualora i clienti finali dispongano di contatori individuali **diversi da quelli intelligenti** di cui alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE (energia elettrica, gas naturale, riscaldamento, raffreddamento, acqua calda per uso domestico), essi devono ricevere **entro il 31 dicembre 2014 informazioni sulla fatturazione precise e fondate sul consumo reale**, ove ciò sia possibile dal punto di vista tecnico ed economicamente giustificato. Tali informazioni sulla fatturazione devono essere fornite alla frequenza minima indicata nell'allegato VII, punto 1.1, il quale precisa che i clienti finali devono di norma essere informati almeno ogni sei mesi oppure ogni tre - su richiesta, o se hanno optato per la fatturazione elettronica - circa l'entità della fattura relativa all'energia utilizzata nell'ultimo periodo.
 - Gli Stati membri possono soddisfare tale obbligo garantendo a tutti i clienti finali la possibilità di un'autolettura periodica in base alla quale questi ultimi comunicano i dati dei propri contatori al fornitore di energia. In tali casi, gli Stati membri provvedere affinché la fatturazione si basi sul consumo stimato o un importo forfettario qualora il cliente finale non abbia comunicato la lettura del contatore per un determinato periodo di fatturazione.
 - Gli Stati membri possono esentare il consumo di gas naturale utilizzato solo a fini di cottura.
 - I contatori intelligenti devono consentire una fatturazione precisa e basata sul consumo effettivo (articolo 10, paragrafo 2) e gli Stati membri sono tenuti a provvedere affinché

i clienti finali abbiano la possibilità di **accedere agevolmente a informazioni complementari sui consumi storici** che li riguardano. Detta documentazione comprende almeno le seguenti informazioni:

- dati cumulativi sul consumo corrispondenti agli intervalli per i quali sono state fornite frequenti informazioni sulla fatturazione basate sul consumo effettivo. Tali dati devono essere resi disponibili almeno in relazione ai tre anni precedenti o al periodo trascorso dall'inizio del contratto di fornitura, se inferiore;
 - dati dettagliati sul consumo corrispondenti al tempo di utilizzo per ogni giorno, settimana, mese e anno. Tali dati devono essere resi disponibili al cliente finale per un periodo che include almeno 24 mesi o per il periodo trascorso dall'inizio del contratto di fornitura, se inferiore.
- **Indipendentemente dal fatto che i contatori intelligenti siano disponibili o no**, gli Stati membri devono garantire che:
 - su richiesta del cliente finale, siano resi disponibili dati sulla misurazione, comprese le informazioni complementari sul consumo storico, a un fornitore di servizi energetici designato dal cliente finale (ad es. una società di servizi energetici o un aggregatore di energia);
 - a tutti i clienti finali sia offerta l'opzione di ricevere informazioni sulla fatturazione e fatture per via elettronica;
 - nelle fatture/informazioni sulla fatturazione relative al consumo energetico o insieme ad esse vengano fornite le informazioni minime di cui all'allegato VII (punto 1.2) in modo chiaro e comprensibile. Tali informazioni devono comprendere:
 - i. prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo;
 - ii. confronti tra il consumo attuale del cliente finale e il consumo dei precedenti periodi di fatturazione (almeno lo stesso periodo dell'anno precedente), preferibilmente sotto forma di grafico;
 - iii. informazioni sui punti di contatto per le organizzazioni nelle quali i clienti finali possono trovare maggiori informazioni (ad es. sulle tecniche/tecnologie che consentono un risparmio energetico, profili di utenti finali comparati, ecc.);
 - iv. qualora ciò risulti utile e possibile, confronti rispetto a un cliente finale medio o di riferimento della stessa categoria di utenza;
 - su richiesta dei clienti finali, vengano fornite loro le informazioni e le stime dei costi energetici tempestivamente e in un formato che consenta di effettuare confronti su base paritaria.
4. **L'articolo 11** chiarisce che gli Stati membri devono provvedere affinché i clienti finali ricevano **gratuitamente le loro fatture e informazioni sulla fatturazione dell'energia** e possano accedere in modo appropriato e gratuitamente ai dati relativi ai loro consumi.

Una deroga è prevista per quanto riguarda il riscaldamento e il raffreddamento nei condomini riforniti tramite teleriscaldamento o un'altra fonte comune di riscaldamento/raffreddamento, nei casi in cui il compito relativo a misurazione, ripartizione e conteggio del consumo individuale effettivo viene affidato a un terzo, quale un fornitore di servizi o il fornitore locale di energia. In tal caso i costi possono essere fatturati ai clienti finali, nella misura in cui tali costi sono ragionevoli.

5. La presente nota ha lo scopo di fornire agli Stati membri un orientamento sulle modalità di applicazione degli articoli da 9 a 11 della direttiva sull'efficienza energetica. Essa rispecchia il punto di vista dei servizi della Commissione, non altera gli effetti giuridici della direttiva e lascia impregiudicata l'interpretazione vincolante degli articoli da 9 a 11 secondo quanto disposto dalla Corte di giustizia.

B. CONTESTO GIURIDICO E STRATEGICO

6. Le disposizioni della direttiva sull'efficienza energetica relative alla misurazione e alle informazioni sulla fatturazione riprendono alcune disposizioni di direttive precedenti. La direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici⁵ (abrogata dalla direttiva sull'efficienza energetica) prescriveva agli Stati membri di provvedere affinché i clienti finali ricevessero a prezzi concorrenziali contatori individuali in grado di riflettere con precisione il loro consumo energetico effettivo e di fornire informazioni sul tempo effettivo d'uso. Nella maggior parte dei casi tale requisito era soggetto alle condizioni di essere tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. Nel procedere a un allacciamento in un nuovo edificio o nell'eseguire importanti ristrutturazioni, quali definiti nella direttiva 2002/91/CE⁶, dovevano tuttavia essere sempre forniti contatori individuali di questo tipo. La direttiva 2006/32/CE prescriveva inoltre di fornire una fatturazione chiara basata sul consumo effettivo con frequenza tale da consentire ai consumatori di regolare il proprio consumo energetico. Tali disposizioni sono state riprese in linea di principio nella direttiva sull'efficienza energetica e accompagnate da chiarimenti supplementari.
7. Le direttive relative al mercato interno dell'energia elettrica e del gas (direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE) prescrivono agli Stati membri di provvedere all'attuazione di sistemi di misurazione intelligenti, che favoriscano la partecipazione attiva dei consumatori nei mercati di approvvigionamento del gas e dell'energia elettrica. Per quanto riguarda l'energia elettrica, se viene effettuata una valutazione economica dei costi e dei benefici a lungo termine, almeno l'80% dei consumatori valutati positivamente deve essere dotato di sistemi di misurazione intelligenti dell'energia elettrica entro il 2020. In assenza di una valutazione economica dei costi e dei benefici a lungo termine almeno l'80% di tutti i consumatori deve essere dotato di sistemi di misurazione intelligenti entro il 2020 (allegato I, punto 2, della direttiva sull'energia elettrica). Per quanto riguarda il gas naturale, non è fornita alcuna scadenza, ma è richiesta l'elaborazione di un calendario, fatta salva una valutazione dei costi e dei benefici a lungo termine (allegato I, paragrafo 2, della direttiva sul gas). Tali direttive prevedono inoltre che i clienti finali debbano essere adeguatamente informati del consumo effettivo di energia elettrica/gas e dei relativi costi, con frequenza tale da consentire loro di regolare il proprio consumo. La direttiva sull'efficienza energetica non prescrive l'introduzione dei contatori intelligenti poiché ciò è già contemplato nelle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE. Poiché in numerosi Stati membri l'introduzione dei contatori intelligenti è in corso o pianificata, la direttiva 2012/27/UE fornisce tuttavia chiarimenti per quanto riguarda la garanzia che le

⁵ Direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio (GU L 114 del 24.4.2006, pag. 64).

⁶ Direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 65).

informazioni pertinenti in materia di misurazione e fatturazione vengano fornite ai clienti finali che utilizzano i sistemi di misurazione intelligenti.

C. PORTATA DELL'OBBLIGO

8. Gli articoli 9, 10 e 11 della direttiva sull'efficienza energetica ampliano il campo di applicazione e chiariscono le disposizioni sostanziali della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici. Le disposizioni della direttiva sull'efficienza energetica identiche a quelle di cui all'articolo 13 della direttiva 2006/32/CE saranno oggetto della presente nota solo se interagiscono con l'attuazione delle nuove disposizioni.
9. L'articolo 2, punto 23, definisce il "*cliente finale*" come "*una persona fisica o giuridica che acquista energia per proprio uso finale*". Nel quadro degli obblighi stabiliti all'articolo 9, paragrafi 1 e 3, e all'articolo 11, paragrafo 2, in relazione alle disposizioni in materia di misurazione e fatturazione del consumo individuale di riscaldamento/raffreddamento e acqua calda per uso domestico, nei casi in cui il riscaldamento, il raffreddamento o l'acqua calda siano acquistati collettivamente da o per conto di un'associazione di utenti finali (ad es. un gruppo di famiglie responsabili del consumo energetico in ciascuno dei singoli appartamenti di un condominio), l'utente finale è costituito dalle singole famiglie, anche se spesso l'energia è acquistata da una cooperativa di abitazione. La definizione di cliente finale riguarda pertanto anche tali utenti finali oltre all'ente che acquista riscaldamento/raffreddamento/acqua calda per conto degli utenti finali (ad es. una cooperativa di abitazione).

D. OBBLIGO DI FORNIRE CONTATORI E DATI SULLA MISURAZIONE

10. Le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, che stabiliscono l'obbligo per gli Stati membri di provvedere – fatti salvi la fattibilità tecnica e il rapporto costi-efficacia – affinché i clienti finali ricevano a prezzi concorrenziali contatori individuali che misurino con precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d'uso, sono state introdotte dall'articolo 13 della direttiva 2006/32/CE. Nella direttiva sull'efficienza energetica tale diritto continua ad applicarsi, ma ora è esteso anche ai clienti finali che risiedono in condomini e in edifici polifunzionali con un sistema comune centralizzato di riscaldamento/raffreddamento/acqua calda per tali edifici, che devono essere dotati di detti contatori entro il 31 dicembre 2016 (articolo 9, paragrafo 3).
11. Va osservato che l'articolo 9 non prescrive l'introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti di cui alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE. Esso chiarisce tuttavia alcuni aspetti, segnatamente il fatto che *se* gli Stati membri introducono sistemi di misurazione intelligenti, si applicano diversi obblighi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, in particolare.
12. All'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 10, paragrafo 3, nel caso dei condomini o degli edifici polifunzionali, l'obbligo di installare contatori individuali per l'acqua calda si riferisce ai casi in cui il cliente finale acquista acqua calda per uso domestico prodotta da un caldaia comune o all'esterno dell'edificio (ad es. teleriscaldamento). Ad esempio, se in un condominio l'acqua calda per uso domestico è prodotta da una caldaia a gas comune, tale caldaia deve essere dotata di un contatore del gas comune, ma i singoli utenti

dell'acqua calda per uso domestico devono inoltre ricevere a prezzi concorrenziali contatori dell'acqua calda in ciascun appartamento, laddove tecnicamente possibile ed efficiente in termini di costi.

13. A norma dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), i sistemi di misurazione intelligenti per l'energia elettrica o il gas naturale devono fornire ai clienti finali informazioni sul tempo d'uso effettivo. In conformità all'articolo 9, paragrafo 1, fatti salvi la fattibilità tecnica e il rapporto costi-efficacia, è tuttavia da ritenere che tutti i contatori individuali, intelligenti o no, devono disporre di tale funzione di base. L'uso del termine "sistemi di misurazione intelligenti" e non solo di "contatori intelligenti" all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), implica che gli Stati membri hanno facoltà di scelta per quanto riguarda gli strumenti⁷ attraverso i quali ai clienti finali vengono fornite tali informazioni sulla misurazione. Ad esempio, gli Stati membri possono prescrivere che tali informazioni sulla misurazione siano fornite attraverso il visualizzatore integrato che raccoglie i dati del contatore intelligente.
14. L'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), non sostituisce le prescrizioni della direttiva relativa agli strumenti di misura (2004/22/CE)⁸, a norma delle quali un visualizzatore di base integrato deve essere in ogni caso disponibile sul contatore⁹. Si tratta di un aspetto importante perché tali visualizzatori servono come base per il calcolo dell'importo a carico del cliente finale, ad esempio se la funzione di lettura a distanza del contatore intelligente presenta un guasto.
15. Per quanto riguarda l'obbligo di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), in base al quale gli Stati membri devono provvedere affinché *"al momento di definire le funzionalità minime dei contatori e gli obblighi imposti ai partecipanti al mercato, [...] si tenga pienamente conto degli obiettivi di efficienza energetica e dei vantaggi per i clienti finali"*, gli Stati membri possono prendere in considerazione la raccomandazione della Commissione sui preparativi per l'introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti¹⁰. Spetta in ogni caso agli Stati membri decidere gli obiettivi di efficienza energetica e i benefici per i clienti finali di cui tenere conto al momento di definire gli obblighi dei partecipanti al mercato e le funzionalità minime dei contatori intelligenti.
16. Per quanto riguarda l'obbligo per gli Stati membri di garantire la sicurezza dei contatori intelligenti e della comunicazione dei relativi dati nonché la privacy dei clienti finali in conformità alla pertinente legislazione dell'Unione sulla protezione dei dati e la privacy, nella raccomandazione 2012/148/UE della Commissione del 9 marzo 2012 sono già state

⁷ Il punto 42 della raccomandazione della Commissione del 9 marzo 2012 sui preparativi per l'introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti (2012/148/UE) incoraggia gli Stati membri a far sì che gli utenti finali che usano i sistemi di misurazione intelligenti siano dotati di un'interfaccia standard che consenta all'utente di visualizzare i dati sul consumo individuale.

⁸ Direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura (GU L 135 del 30.4.2004, pag. 1).

⁹ Conformemente all'allegato I, punto 10.5, della direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli strumenti di misura (GU L 135 del 30.4.2004, pag. 1): *"A prescindere dal fatto che sia possibile o meno leggere a distanza uno strumento di misura destinato alla misurazione di servizi forniti da imprese di pubblica utilità, esso deve comunque essere dotato di un visualizzatore metrologicamente controllato facilmente accessibile al consumatore senza alcun ausilio. La lettura di tale visualizzatore è il risultato della misurazione che costituisce la base su cui è calcolato il prezzo da corrispondere"*.

¹⁰ Raccomandazione 2012/148/UE della Commissione, del 9 marzo 2012, sui preparativi per l'introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti.

fornite indicazioni dettagliate. Secondo quanto disposto dalla direttiva sulla protezione dei dati (95/46/CE)¹¹, gli Stati membri hanno la responsabilità di garantire il rispetto della riservatezza dei dati in tempo reale nonché di quelli storici, al momento della raccolta, della conservazione, dell'elaborazione e della comunicazione dei dati basati sulla misurazione del consumo individuale di energia da parte dei consumatori finali.

L'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), prescrive agli Stati membri di provvedere affinché, qualora siano in funzione contatori intelligenti, su richiesta del cliente finale, gli operatori forniscano contatori in grado di tenere conto dell'energia elettrica immessa nella rete dai locali del cliente finale. In relazione all'articolo 9, paragrafo 1, gli Stati membri devono garantire che tali contatori abbiano prezzi competitivi, poiché in caso contrario ciò potrebbe creare un ostacolo per lo sviluppo della generazione distribuita.

17. A norma dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera d), se il cliente finale lo richiede, i dati del contatore relativi all'immissione e al prelievo di energia elettrica devono essere messi a sua disposizione o a disposizione di un terzo che agisce a suo nome (ad es. una società di servizi energetici o un aggregatore di energia) in un formato facilmente comprensibile che possa essere utilizzato per raffrontare offerte comparabili. Tale requisito si applica solo nei casi e nella misura in cui gli Stati membri adottano sistemi di misurazione intelligente dell'energia elettrica. Gli Stati membri dovranno stabilire giuridicamente o garantire in altro modo il diritto del cliente finale di decidere se e a chi possono essere messi a disposizione i dati del contatore sul suo consumo individuale.

In secondo luogo, detta disposizione prescrive agli Stati membri di provvedere affinché gli stessi dati del contatore disponibili al cliente finale siano messi a disposizione delle altre parti, previa richiesta del cliente finale. Tali informazioni consentirebbero ai fornitori di servizi energetici (ad es. aggregatori di energia o società di servizi energetici) di fornire un servizio più accurato al cliente finale.

18. L'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), prescrive agli Stati membri di provvedere affinché, durante l'installazione di contatori intelligenti dell'energia elettrica o del gas, i clienti finali ricevano consulenza e informazioni adeguate, in particolare riguardo al pieno potenziale connesso alla gestione della lettura dei contatori e al monitoraggio del loro consumo energetico. L'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), può essere recepito, ad esempio: 1) definendo su scala nazionale il livello/la portata minimi delle informazioni che devono essere fornite ai clienti finali, ad esempio, dagli installatori che si trovano presso questi ultimi per installare i contatori intelligenti e/o 2) garantendo pertinenti programmi di formazione per gli installatori.

Tale prescrizione si aggiunge alle prescrizioni dell'articolo 12, a norma del quale gli Stati membri devono adottare una o più misure per promuovere l'efficienza energetica dei piccoli clienti finali, tra cui possono rientrare campagne su scala più vasta durante l'introduzione dei contatori intelligenti.

19. L'articolo 9, paragrafo 3, fornisce chiarimenti riguardo alla misurazione del consumo di riscaldamento, raffreddamento ed acqua calda per uso domestico nei condomini e negli

¹¹ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

edifici polifunzionali ai quali detti riscaldamento/raffreddamento o acqua calda sono forniti da:

- teleriscaldamento/teleraffreddamento,
- una fonte centrale che alimenta una pluralità di edifici o
- una fonte di riscaldamento/raffreddamento centrale comune per un singolo edificio.

20. Nel caso dei condomini o degli edifici polifunzionali forniti di riscaldamento, raffreddamento o acqua calda da fonti esterne, gli Stati membri devono provvedere affinché sia installato un contatore in corrispondenza dello scambiatore di calore o del punto di fornitura all'edificio. Tali contatori devono essere installati entro il 5 giugno 2014. Non sono previste eccezioni.
21. La direttiva sull'efficienza energetica non definisce i condomini o gli edifici polifunzionali. Per condominio si può intendere un edificio con almeno due appartamenti. Per edificio polifunzionale si può intendere un edificio occupato almeno da due soggetti che devono ripartire tra loro la fattura dell'energia acquistata.
22. Per quanto riguarda la misurazione individuale del consumo di calore nei condomini e negli edifici polifunzionali di cui all'articolo 9, paragrafo 3, gli Stati membri devono provvedere affinché entro il 31 dicembre 2016 siano installati contatori individuali in ogni appartamento o unità di tali edifici, laddove tecnicamente fattibile ed efficiente in termini di costi.

Se l'installazione di contatori di calore individuali non è tecnicamente fattibile o efficiente in termini di costi, occorre installare contabilizzatori di calore precisi in ciascun radiatore, a meno che lo Stato membro non dimostri che ciò non sarebbe efficiente in termini di costi.

23. Nell'interpretare la nozione di "fattibilità tecnica", gli Stati membri devono tenere presente la spiegazione della nozione equivalente di "possibilità tecnica" di cui al considerando 29. Conformemente a tale spiegazione è lecito ritenere che la misurazione individuale del consumo di calore nei condomini è possibile dal punto di vista tecnico qualora l'installazione di contatori individuali non richieda la sostituzione delle tubature interne dell'edificio per la produzione di acqua calda. Al contrario, se l'acqua calda usata per il riscaldamento entra ed esce nei singoli appartamenti in diversi punti, è meno probabile che l'uso dei contatori di calore individuali sia tecnicamente fattibile o efficiente in termini di costi. In tali edifici le misurazioni del consumo individuale di calore possono essere effettuate mediante contabilizzatori di calore individuali.
24. Nell'interpretare la nozione di "efficienza in termini di costi", gli Stati membri possono confrontare i costi di installazione e manutenzione dei contatori/contabilizzatori di calore con i benefici per il consumatore finale e le altre parti (proprietario/utilizzatore dell'edificio e dei singoli appartamenti, fornitore di energia, ecc.). Tale calcolo, può basarsi, ad esempio, sulla metodologia indicata nella norma europea EN 15459 ("Prestazione energetica degli edifici – Procedura di valutazione economica dei sistemi energetici degli edifici").

Nel valutare i benefici dell'installazione dei contatori/contabilizzatori di calore individuali, gli Stati membri devono tener conto dei diversi benefici, compreso il risparmio energetico

dei clienti finali che potrebbe essere raggiunto grazie a cambiamenti comportamentali provocati dai dati del contatore e dalle informazioni sulla fatturazione che si basano sulla misurazione del consumo di calore. Diversi studi indicano che il risparmio dovuto a un cambiamento comportamentale in seguito all'introduzione dei contatori individuali e della fatturazione basata sul consumo effettivo di calore spesso raggiunge il 30% rispetto ai sistemi senza contatori individuali e con fatturazione basata sui tassi forfettari (ad esempio per m²)^{12,13}.

25. Poiché la "fattibilità tecnica" e l'"efficienza in termini di costi" consentono agli Stati membri di derogare agli obblighi di cui all'articolo 9, occorre che gli Stati membri, tenendo presente i due precedenti punti, informino la Commissione delle condizioni tecniche, delle soglie economiche o di altri criteri in base ai quali dimostrano che non sarebbe tecnicamente fattibile o efficace in termini di costi adempiere ai loro obblighi.

Nel caso dei condomini e degli edifici polifunzionali di cui all'articolo 9, paragrafo 3, qualora risulti tecnicamente fattibile ed efficace in termini di costi installare contatori di calore individuali, sebbene i clienti finali dispongano già di contabilizzatori di calore, gli Stati membri, entro il 31 dicembre 2016, devono provvedere affinché siano installati detti contatori di calore individuali. Si può tuttavia presumere che l'esistenza di contabilizzatori di calore sia un fattore che di norma incide sul calcolo dei costi e dei benefici relativo all'uso di contatori di calore individuali.

26. Nei casi in cui i contabilizzatori di calore individuali devono essere installati su ciascun radiatore, conformemente all'obiettivo di cui all'articolo 9, paragrafo 3, tale obbligo riguarderebbe unicamente i radiatori all'interno degli appartamenti o delle unità dei condomini o degli edifici polifunzionali, non quelli situati negli spazi comuni dell'edificio.

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), i contatori individuali per misurare il consumo di riscaldamento, raffreddamento o acqua calda per uso domestico devono sempre essere installati nei condomini o negli edifici polifunzionali nuovi riforniti mediante teleriscaldamento/teleraffreddamento, o in quelli in cui si eseguono importanti ristrutturazioni come previsto dalla direttiva 2010/31/UE. L'installazione di contabilizzatori di calore o metodi di misurazione alternativi non è possibile in questi casi.

27. L'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), impone l'obbligo tassativo di fornire contatori individuali (non contabilizzatori di calore) nei casi in cui si procede ad un nuovo allacciamento in un nuovo edificio o si eseguono importanti ristrutturazioni come previsto dalla direttiva 2010/31/UE. Se lo scenario sopra descritto si configura in relazione al consumo di calore o al raffreddamento, l'obbligo è limitato ai casi in cui i clienti finali siano forniti/si prevede che siano forniti mediante teleriscaldamento o teleraffreddamento. Tale obbligo dovrebbe quindi essere considerato un'eccezione nel quadro generale dell'obbligo di fornire contatori di calore individuali nei condomini di cui all'articolo 9, paragrafo 3, secondo comma. Questo significa che le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 3, su ciò che è "*tecnicamente possibile*" ed "*efficace in termini di costi*" non si

¹² Gullev, L. & Poulsen, M., *The installation of meters leads to permanent changes in consumer behaviour*. News from DBDH. Journal 3/2006 pagg. 20-24.

¹³ Clemens Felsmann, Juliane Schmidt, *Auswirkungen der verbrauchsabhängigen Abrechnung in Abhängigkeit von der energetischen Gebäudequalität*, Technische Universität Dresden, gennaio 2013.

applicano ai condomini riforniti mediante teleriscaldamento se si tratta di nuovi edifici o se in tali edifici si eseguono importanti ristrutturazioni.

E. OBBLIGO DI GARANTIRE LA FORNITURA DI INFORMAZIONI SULLA FATTURAZIONE

Distinzione tra fatture e informazioni sulla fatturazione

28. L'articolo 10, paragrafo 3, lettera d), introduce una distinzione tra le fatture (che comportano l'obbligo di regolare l'importo dovuto) e le informazioni sulla fatturazione (che non comportano tale obbligo, ma di norma contengono le stesse informazioni).

Norme specifiche relative alle informazioni sulla fatturazione

29. L'articolo 10, paragrafo 1, prescrive agli Stati membri di provvedere affinché, entro il 31 dicembre 2014, le informazioni sulla fatturazione siano precise e fondate sul consumo reale, conformemente all'allegato VII, punto 1.1. Detto allegato dispone che le informazioni sulla fatturazione siano rese disponibili almeno ogni trimestre, su richiesta, o quando i consumatori hanno optato per la fatturazione elettronica, altrimenti due volte l'anno. A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, tali requisiti minimi non devono essere soddisfatti qualora ciò non sia "*possibile dal punto di vista tecnico*" né "*economicamente giustificato*".

30. Pertanto le periodicità minime indicate all'allegato VII, punto 1.1, devono essere sempre rispettate, a meno che ciò non sia tecnicamente fattibile o economicamente giustificato, aspetto che gli Stati membri dovranno spiegare quando comunicheranno alla Commissione il recepimento dell'articolo 10.

31. In conformità all'articolo 10, paragrafo 1, qualora non siano disponibili i contatori intelligenti, l'allegato VII, punto 1.1, ultima frase, stabilisce che il gas utilizzato solo a fini di cottura può essere esentato dall'obbligo di frequenti informazioni sulla fatturazione ai clienti finali. Se uno Stato membro decide di applicare tale clausola, occorre spiegare al cliente finale la misura in cui è applicata l'esenzione nonché i suoi diritti in materia di informazioni frequenti sulla fatturazione relative al consumo di gas utilizzato a fini di cottura. Un esempio potrebbe consistere nel definire un limite massimo per il consumo annuo di gas utilizzato a fini di cottura al di sotto del quale non sarebbero necessarie frequenti informazioni sulla fatturazione basate sul consumo effettivo.

32. L'articolo 10, paragrafo 1, dispone che le informazioni sulla fatturazione siano fornite alla frequenza precisata nell'allegato VII, punto 1.1, della direttiva sull'efficienza energetica, indipendentemente dal tipo di contatore non intelligente e dal regime di fatturazione. Ciò significa che le informazioni sulla fatturazione basate sul consumo effettivo devono essere fornite (qualora ciò sia possibile dal punto di vista tecnico ed economicamente giustificato) anche a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, primo e secondo comma, nei casi in cui i clienti finali utilizzino contatori non intelligenti prepagati.

33. Ove tecnicamente possibile ed efficace in termini di costi, nei condomini e negli edifici polifunzionali le informazioni sulla fatturazione in materia di consumo individuale di riscaldamento e acqua calda devono essere fornite almeno due volte l'anno o ogni trimestre su richiesta dei clienti finali. La direttiva sull'efficienza energetica non stabilisce

norme specifiche sulle decisioni collettive, ad esempio per richiedere la fatturazione elettronica. Di norma si applicheranno le procedure nazionali per le decisioni in tali edifici.

34. Se non sono disponibili contatori dotati di una funzione di lettura a distanza, l'obbligo di fornire informazioni frequenti sulla fatturazione può ancora essere fatto valere in diversi modi, tra cui la prescrizione per i fornitori di energia di proporre ai clienti finali sistemi di autolettura dei contatori o la raccolta dei dati mediante lettori manuali dei contatori, se efficace in termini di costi.
35. La premessa essenziale dell'obbligo di fornire informazioni sulla fatturazione precise e fondate sul consumo reale di cui all'articolo 10, paragrafo 1, è la disponibilità di strumenti di misurazione individuali (contatori o contabilizzatori di calore). L'articolo 9, paragrafo 3, prescrive tuttavia che entro il 31 dicembre 2016 nei condomini devono essere installati contatori/contabilizzatori di calore per misurare il consumo individuale di riscaldamento, raffreddamento o acqua calda per uso domestico.

Per quanto riguarda la fornitura di riscaldamento/raffreddamento e acqua calda per uso domestico nei condomini o negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte comune (diversa dal teleriscaldamento/teleraffreddamento), l'articolo 9, paragrafo 3, prevede condizioni più precise rispetto all'articolo 9, paragrafo 1, primo comma (*lex specialis derogat legi generali*). Ne consegue che, in tali edifici, l'adempimento dell'obbligo di fornire informazioni sulla fatturazione precise e fondate sul consumo reale di cui all'articolo 10, paragrafo 1, non può aver luogo prima dell'attuazione dell'articolo 9, paragrafo 3, vale a dire entro il 31 dicembre 2016.

Il termine del 31 dicembre 2016 non si applica tuttavia all'obbligo di fornire contatori individuali nei condomini riforniti mediante teleriscaldamento/teleraffreddamento alle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2006/32/CE. Il termine fissato per il recepimento di tale disposizione era e rimane il 17 maggio 2008.

36. Le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1, si riferiscono specificamente al caso in cui i clienti finali non dispongono di contatori intelligenti dell'energia elettrica o del gas. Per tale motivo la frequenza minima delle informazioni vincolanti, precise e fondate sul consumo effettivo, di cui all'allegato VII, punto 1.1, della direttiva sull'efficienza energetica non si applica ai casi in cui i clienti finali dispongano di detti contatori intelligenti dell'energia elettrica o del gas.
37. Se i clienti finali dispongono di un sistema di misurazione intelligente, continuano ad applicarsi le disposizioni del terzo pacchetto sul mercato interno dell'energia elettrica e del gas¹⁴. Secondo una nota interpretativa pubblicata dalla Commissione il 22 gennaio 2010 se i clienti finali dispongono di contatori intelligenti, occorre fornire informazioni sulla fatturazione basate sul consumo effettivo con cadenza mensile¹⁵.
38. Nel quadro dell'articolo 10, paragrafo 1, il criterio dell'efficienza in termini di costi per la fornitura di informazioni sulla fatturazione precise e fondate sul consumo reale secondo la

¹⁴ Direttiva 2009/72/CE e direttiva 2009/73/CE.

¹⁵ http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/interpretative_notes/doc/implementation_notes/2010_01_21_retail_markets.pdf

frequenza minima di cui all'allegato VII, punto 1.1, della direttiva sull'efficienza energetica può essere utile soprattutto per stabilire se il costo dell'invio di lettori manuali dei contatori è giustificato dal punto di vista economico. Se gli Stati membri in casi specifici stabiliscono che la fornitura di frequenti informazioni sulla fatturazione fondata sul consumo reale non è efficiente in termini di costi, ciò deve essere spiegato e comunicato ai clienti finali e ai responsabili delle fatture individuali entro il 31 dicembre 2014.

39. A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, laddove siano in funzione contatori intelligenti dell'elettricità o del gas, gli Stati membri devono provvedere affinché ai clienti finali vengano fornite informazioni complementari sul loro consumo. L'obbligo deve essere soddisfatto entro il 5 giugno 2014 e a partire da tale momento si applicherà a qualsiasi contatore intelligente installato prima di tale data e ancora in funzione.
40. Le informazioni complementari sui dati cumulativi corrispondenti agli intervalli per i quali sono state fornite frequenti informazioni sulla fatturazione riguardano le informazioni sul consumo (ad es. relative a un dato mese, se le informazioni sulla fatturazione sono mensili), nonché le spese correlate sostenute dal cliente finale. Gli Stati membri possono prescrivere che tali informazioni siano fornite ai clienti finali tramite fatturazione cartacea/elettronica o altri mezzi (ad es. relazioni mensili distinte inviate ai clienti finali per posta o per via elettronica dal fornitore di energia o da una società di servizi energetici che agisce per conto del fornitore oppure attraverso un sito web protetto).
41. A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), laddove siano stati installati contatori intelligenti di energia elettrica/gas, gli Stati membri devono provvedere affinché ai clienti finali siano fornite, via internet o mediante l'interfaccia del contatore, informazioni dettagliate corrispondenti al tempo di utilizzo per ogni giorno, settimana, mese e anno. La disposizione non prevede altre modalità per fornire tali informazioni.
42. Indipendentemente dal fatto che i contatori intelligenti siano stati installati o no, in relazione all'uso di energia elettrica, gas naturale, riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico, gli Stati membri devono prescrivere che a partire dal 5 giugno 2014, siano fornite informazioni sui consumi storici (di cui all'articolo 10, paragrafo 2) ai clienti finali o al fornitore di servizi energetici designato dal cliente finale, nella misura in cui tali informazioni sono disponibili. Tale obbligo di norma viene trasferito ai fornitori di energia e a ogni altra organizzazione che raccoglie e conserva i dati sul consumo individuale dei clienti finali.
43. A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera e), gli Stati membri devono stabilire l'obbligo di fornire, su richiesta, le informazioni e le stime dei costi energetici, in modo da consentire ai consumatori di raffrontare offerte comparabili. A tal fine gli Stati membri sono tenuti a determinare il significato di "*tempestivamente*" e "*formato facilmente comprensibile*".

Norme comuni per le informazioni sulla fatturazione e le fatture

44. A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, per i clienti finali con contatori non intelligenti, in cui la "fatturazione" e le "informazioni sulla fatturazione" frequenti, fondate sul consumo reale sono consentite da un sistema di autolettura periodica da parte

del cliente finale, le informazioni sulla fatturazione basate sul consumo stimato o su un importo forfettario devono essere fornite solo nei casi in cui, per un determinato periodo di informazioni sulla fatturazione, il cliente finale per qualsiasi motivo non abbia comunicato la lettura del contatore.

45. La condizione della fattibilità tecnica per la fornitura di fatture e informazioni sulla fatturazione precise, fondate sul consumo reale, è strettamente connessa alla disponibilità di contatori precisi, conformi alla direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa agli strumenti di misura, o di contabilizzatori di calore precisi, conformi alle pertinenti norme europee¹⁶.
46. A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), gli Stati membri devono provvedere affinché entro il 5 giugno 2014 a tutti i clienti finali sia offerta l'opzione di ricevere fatture e informazioni sulla fatturazione per via elettronica per tutti i tipi di consumo di cui agli articoli 9, 10 e 11, con o senza i contatori intelligenti.

Norme specifiche per le fatture

47. In conformità all'allegato VII, punto 1.1, della direttiva sull'efficienza energetica, gli Stati membri sono tenuti a garantire che, laddove siano disponibili contatori individuali, almeno una volta l'anno siano fornite fatture individuali basate sul consumo effettivo. Si applica il termine generale di recepimento (5 giugno 2014).

Se viene utilizzato il sistema di autolettura di cui all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, le fatture basate sulla stima del consumo possono essere rilasciate solo qualora il cliente finale non abbia comunicato la lettura del contatore.

48. A norma dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera d), gli Stati membri possono disporre che, su richiesta del cliente finale, le informazioni contenute nelle fatture non rappresentino una richiesta di pagamento. In simili casi, gli Stati membri devono provvedere affinché i fornitori di fonti di energia offrano soluzioni flessibili per i pagamenti effettivi¹⁷.
49. Sebbene la direttiva sull'efficienza energetica non vi si riferisca direttamente, si raccomanda agli Stati membri di provvedere affinché, nel caso delle fatture, le informazioni sulla richiesta di pagamento e su possibili soluzioni flessibili per i pagamenti siano incluse nella fattura o fornite assieme alla stessa (articolo 10, paragrafo 3, lettera d)). Ciò aiuterà a clienti finali a distinguere più facilmente la fattura dalle informazioni sulla fatturazione.

¹⁶ Norma EN 834 relativa ai ripartitori dei costi di riscaldamento per la determinazione del consumo dei radiatori - Apparecchiature ad alimentazione elettrica.

Norma EN 835 relativa ai ripartitori dei costi di riscaldamento per la determinazione del consumo dei radiatori - Apparecchiature basate sul principio di evaporazione, senza l'ausilio di energia elettrica.

¹⁷ Per quanto riguarda l'energia elettrica e il gas naturale, l'obbligo di provvedere affinché ai clienti finali venga offerta un'ampia gamma di metodi di pagamento era già stato introdotto nell'allegato 1, punto 1.d), della direttiva 2009/72/CE e nell'allegato 1, punto 1.d), della direttiva 2009/73/CE. La direttiva sull'efficienza energetica estende tale norma al riscaldamento/raffreddamento e all'acqua calda per uso domestico forniti mediante teleriscaldamento/teleraffreddamento.

F. OBBLIGHI DI PROVVEDERE ALLA FORNITURA GRATUITA DI INFORMAZIONI SULLA MISURAZIONE E SULLA FATTURAZIONE

50. L'articolo 11, paragrafo 1, prescrive agli Stati membri di provvedere affinché i clienti finali ricevano gratuitamente tutti i dati relativi ai loro consumi nonché le fatture e le informazioni sulla fatturazione.
51. Ne consegue che i fornitori di energia o le altre organizzazioni devono sostenere i costi di produzione e consegna ai clienti finali delle fatture e delle informazioni sulla fatturazione.
52. Non sono escluse le società del settore energetico che offrono ai clienti finali uno sconto o un premio se optano per ricevere fatture e informazioni sulla fatturazione per via elettronica.
53. A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, gli Stati membri devono provvedere affinché la ripartizione dei costi relativi alle informazioni sulla fatturazione per il consumo individuale di riscaldamento e raffreddamento nei condomini e negli edifici polifunzionali, sia effettuata senza scopo di lucro. In tal caso, i costi risultanti dall'assegnazione di questo compito a un terzo possono essere fatturati ai clienti finali che occupano tali edifici, nella misura in cui tali costi sono ragionevoli. In simili casi, le informazioni sulla fatturazione presentate ad esempio da una società di teleriscaldamento al proprietario di un condominio devono essere fornite gratuitamente. Per la fatturazione e le relative informazioni, i costi connessi all'appalto di un servizio che riguarda la misurazione, la ripartizione e il conteggio precisi del consumo individuale di diversi appartamenti o unità di tali edifici (sottofatturazione), possono tuttavia essere fatturati agli utilizzatori finali che occupano tali appartamenti/unità.
54. Il compito di definire le condizioni alle quali i costi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, sono "ragionevoli" spetta agli Stati membri.
55. All'articolo 11, paragrafo 2, i termini "*riscaldamento e raffreddamento*", specialmente nel caso degli edifici con una propria fonte comune di riscaldamento e acqua calda, comprendono anche l'acqua calda per uso domestico, laddove il riscaldamento sia un prerequisito per la preparazione dell'acqua calda.

G. OBBLIGHI DI FAR RISPETTARE L'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 9, 10 E 11

56. In conformità all'articolo 13 gli Stati membri sono tenuti a stabilire norme relative a sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive applicabili in caso di inosservanza delle disposizioni nazionali adottate ai sensi degli articoli da 9 a 11 e devono adottare le misure necessarie per garantirne l'applicazione.